



PROVINCIA DI VERCELLI

Allegato A) alla deliberazione
del Consiglio Provinciale
N. 407 del 2/3/1999

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Fabio Guarnieri)

REGOLAMENTO

PER LA

CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

A PERSONE FISICHE E

AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

GENNAIO 1999

Art.1

Con il presente Regolamento la Provincia determina i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze di cui all'art.12 della L. 7.8.1990 n.241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.2

1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento, lo stesso, in sede di prima applicazione, viene inviato a tutti i Comuni della provincia e a tutti gli organi di informazione locale.

2. Ogni cittadino può sempre prendere visione ed avere copia degli atti relativi alla concessioni di finanziamenti e benefici economici.

Art.3

Le attività per le quali la Provincia eroga contributi sono, di norma, le seguenti:

- a) Culturale e turistico
- b) Sportivo e ricreativo
- c) Ambientale
- d) Socio-economico
- e) Solidarietà sociale

Art.4

L'intervento della Provincia è diretto a privilegiare le manifestazioni e/o le iniziative che abbiano attinenza con il programma predisposto annualmente dai Settori competenti, che offrano garanzie di buon livello qualitativo e che abbiano rilevanza almeno sovracomunale

Art.5

1. Per ottenere le provvidenze di cui all'art.1 i soggetti interessati devono far pervenire domanda alla Provincia entro:

- il 30 ottobre per le iniziative da svolgersi nel 1° semestre dell'anno successivo
- il 30 aprile per le iniziative da svolgersi nel 2° semestre dell'anno in corso

Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al presente Regolamento

Art.6

L'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dell'iniziativa e/o manifestazione , corredata dal relativo preventivo finanziario dal quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle.

Art.7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Settore competente.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun Settore alla Giunta Provinciale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale siano evidenziate le domande che risultino prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art.8

1. La Giunta Provinciale delibera, sentite le competenti commissioni consiliari, la concessione delle provvidenze entro:

- il 31 dicembre per le iniziative da realizzare nel corso del 1° semestre
- il 30 giugno per le iniziative da realizzare nel corso del 2° semestre

2. In presenza di iniziative di particolare rilevanza non programmabili entro i termini di cui all'art.5 del presente Regolamento, iniziative cogestite dalla Provincia unitamente ad altri Enti e/o Associazioni oppure gestite direttamente da questi ultimi, la Giunta Provinciale può con apposito e motivato atto disporre l'accoglimento di ulteriori istanze di contributo in deroga ai termini previsti dagli artt. 5 e 8 del presente Regolamento.

Art.9

La Provincia quale contributo a favore di Enti ed Associazioni che richiedono l'uso saltuario di locali annessi ad edifici scolastici di proprietà o gestione provinciale per

iniziative di promozione socio-culturale-educativa, senza finalità di lucro, può concedere l'utilizzo gratuito delle strutture, previo parere favorevole del Consiglio d'Istituto.

Art.10

1. L'erogazione dei contributi finanziari viene effettuata previa presentazione alla Provincia di un dettagliato rendiconto corredato da copia dei documenti giustificativi delle spese e dal quale risulti che le spese sono pari almeno al doppio del contributo provinciale assegnato.

Se la spesa a consuntivo risulta inferiore di oltre il 10% rispetto a quella preventivata, viene ridotto in proporzione l'intervento della Provincia.

2. Alla documentazione deve essere allegata una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'Associazione/Ente/associazione attestante la veridicità di tutti i dati del rendiconto. Allo scopo la Provincia può disporre sopralluoghi.

Art.11

1. La concessione della provvidenza è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzazione esclusiva per le finalità per le quali è stata accordata.

2. I soggetti che ricevono contributi da parte della Provincia per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, incluso quanto previsto all'art. 9, sono tenuti ad apporre sul frontespizio del materiale pubblicitario il logo della Provincia e la precisazione che l'iniziativa si svolge con il contributo della stessa.

3. La mancata osservanza di quanto sopra, da verificarsi in sede di rendicontazione, comporta il diniego della concessione del contributo assegnato.

Art.12

1. Il patrocinio gratuito a manifestazioni o iniziative deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Provincia.

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art.13

stituito - ai sensi della L. 30.12.1991, n.412 - l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche a cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi a carico del bilancio provinciale.

L'albo è aggiornato annualmente entro il 31 marzo.

L'albo è suddiviso secondo le attività d'intervento di cui all'art.3

Per ciascun soggetto iscritto all'albo sono indicati:

a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria

b) indirizzo

c) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno

d) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni

L'albo è pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio della Provincia.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 14

le domande pervenute nel 1998 saranno esaminate secondo le disposizioni previste dal Regolamento precedentemente in vigore.

NORMA FINALE

Art.15

1. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti analoghe norme regolamentari precedentemente in vigore presso questo Ente, fatto salvo quanto previsto all'art. 14.